



PROVINCIA DI AREZZO

Affari Generali e Legali- Programmazione - Organizzazione

Piazza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo

PEC: provincia.arezzo@postacert.toscana.it

TEL. 0575/3921

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023, DA SVOLGERE IN
MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA S.T.A.R.T.**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA
PROVINCIA DI AREZZO**

Indice generale

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.....	1
ART. 2 – MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.....	4
ART. 3 – COMPETENZE DELL'ENTE.....	4
ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO E OPZIONI.....	4
ART. 5 – VALORE DEL CONTRATTO E RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI.....	5
ART. 6 - CORRISPETTIVI.....	6
ART. 7 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI.....	6
ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER E COMUNICAZIONI.....	7
ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL BROKER.....	7
ART. 12 – SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO.....	8
ART. 13 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
ART. 14 - CONTROLLO DEI REQUISITI.....	9
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA.....	9
ART. 17 – SPESE ED ACCESSORI.....	10
ART. 18 - NORMA FINALE E DI RINVIO.....	11

ART. 17 - FORO COMPETENTE.....	11
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	11

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO E PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

Il presente Capitolato ha per oggetto l’affidamento, tramite gara aperta di cui all’art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, del servizio di brokeraggio assicurativo, ovvero di consulenza ed intermediazione assicurativa, per la gestione dei rischi della Provincia di Arezzo, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, denominato “Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07.09.2005 “Codice delle assicurazioni” e successivi Regolamenti IVASS. CPV: 66518100-5 “Servizi di intermediazione assicurativa”.

L’espletamento del servizio sarà a titolo non oneroso per la Provincia di Arezzo, e con rischi ed oneri di attuazione a totale carico del soggetto Broker, il quale non potrà pretendere compensi ulteriori, né rimborsi spese, per le attività del presente Capitolato dall’Amministrazione provinciale.

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all’Ente gli interventi necessari ai fini di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Il servizio di brokeraggio prevede la consulenza ed assistenza nel settore assicurativo, relativamente alla stipula di nuove polizze, ed alla gestione di quelle in corso. In via indicativa e non esaustiva, il servizio di cui trattasi comprende lo svolgimento a favore della Provincia di Arezzo delle seguenti prestazioni:

- analisi ed individuazione iniziale, e poi periodica, dei rischi attinenti la specifica attività della Provincia di Arezzo, nonché l’attività degli Amministratori, della Dirigenza e dei Responsabili di Servizio e dei Funzionari;
- indicazioni sulla eventuale e possibile protezione e prevenzione dei rischi individuati;
- consulenza ed assistenza all’Ufficio preposto della Provincia di Arezzo in ordine alla individuazione di criteri di valorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare della Provincia di Arezzo, e per la periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;
- assistenza continuativa per l’aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell’evolversi del mercato assicurativo, e/o per le nuove esigenze della Provincia di Arezzo, e/o per innovazioni legislative, e/o per aumento/riduzione carico di rischio in relazione all’aggiornamento delle competenze che le Discipline di Settore porranno in capo alla Provincia di Arezzo;
- assistenza continuativa alla Provincia di Arezzo in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell’attività stessa, con l’individuazione delle

soluzioni ottimali da attivare;

- esecuzione e gestione delle Polizze Assicurative, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dalla Provincia di Arezzo;
- pagamento dei premi assicurativi, dovuti alle Compagnie assicurative da parte della Provincia di Arezzo, effettuato direttamente dal Broker in nome e per conto della Provincia di Arezzo (la quale provvederà al pagamento entro i giorni di mora previsti dalla Polizza, che saranno segnalati dal Broker);
- fornitura all'Ufficio preposto della Provincia di Arezzo di apposita modulistica riepilogativa dei contratti, con indicazione dei dati contabili degli stessi;
- assistenza alla Provincia di Arezzo nello svolgimento delle Gare per i contratti assicurativi, con redazione della documentazione necessaria (Capitolati d'Oneri, Bandi di Gara, Lettere di Invito);
- predisposizione di un'apposita Relazione in ordine alle Offerte pervenute dalle varie Società assicuratrici, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto qualità/prezzo e verifica di conformità dei contratti emessi dalle Società aggiudicatarie al contenuto dei Capitolati e delle Offerte;
- assistenza nell'individuazione delle Polizze Assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle Polizze stesse alle prescrizioni di Capitolato;
- consulenza ed assistenza sulle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 11 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii., in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, raffrontandosi con il Responsabile della Sicurezza designato dalla Provincia di Arezzo;
- consulenza ed assistenza, relativamente alle eventuali Convenzioni o Contratti che la Provincia di Arezzo vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, a garanzia dell'Amministrazione; verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della Convenzione o del Contratto;
- verifica delle coperture assicurative in rapporto ai sinistri ed alle iniziative da assumere nei confronti delle Società assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi;
- supervisione nella gestione stragiudiziale dei sinistri della Provincia di Arezzo, con assistenza nelle varie fasi di trattazione, al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle Società assicuratrici;
- attività di formazione ed informazione del personale della Provincia di Arezzo, addetto o coinvolto nelle problematiche assicurative, sia per tematiche specifiche sia più generiche, inerenti la gestione amministrativa e contabile del Programma assicurativo;
- attività di informazione ed aggiornamento della Provincia di Arezzo, relativamente a variazioni ed innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico;

- fornitura di modulistica specifica per la gestione dei contratti assicurativi (trattasi di documentazione che agevoli e faciliti il rapporto di gestione dei contratti assicurativi della Provincia di Arezzo da parte del Personale dipendente);
- elaborazione di un Rapporto annuale sullo stato del Programma Assicurativo della Provincia di Arezzo che riepiloghi gli interventi effettuati e che fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine.

La descrizione di massima dei servizi sopra riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria offerta tecnica, presentata in sede di gara. Il servizio di brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

ART. 2 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Broker, nell'espletamento del Servizio si impegna a:

1. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie Assicurative aggiudicatrici;
2. mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
3. fornire esaustive Relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
4. gestire sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente Capitolato;
5. osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del Servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di Sicurezza e Privacy;
7. applicare, a favore dei dipendenti, le condizioni normative, retributive derivanti dall'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, ancorchè applicabili. I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche ed in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 3 – COMPETENZE DELL'ENTE

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

1. le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare, sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
2. l'adozione degli atti amministrativi e dei Capitolati di Appalto;
3. la sottoscrizione di tutti gli atti e dei documenti contrattuali, ivi inclusi quelli relativi alla

liquidazione di eventuali sinistri;

4. la facoltà di recepire, in tutto o in parte, le proposte formulate dal Broker. L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle Polizze Assicurative, che la gestione del relativo Contratto viene affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura richiesta dal Broker in sede di presentazione dell'Offerta Economica.

ART. 4 - DURATA DELL'INCARICO E OPZIONI

Il contratto avrà durata di 36 mesi (3 anni) decorrenti dalla data di affidamento del servizio, presuntivamente dal 01.02.2025 al 31.01.2028.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

L'Ente si riserva la facoltà di attivare le seguenti opzioni:

- **OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 10, DEL CODICE:** l'Ente si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L'importo stimato di tale opzione è pari a Euro **€ 28.686,47** (euro ventottomilaseicentoottantasei/47) IVA esente. L'esercizio di tale facoltà è comunicato al Broker almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
- **OPZIONE DI PROROGA DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 11, DEL CODICE:** in casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- **MODIFICHE DEL CONTRATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 1, LETTERA A) DEL CODICE:** l'Ente si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, e più precisamente la facoltà di variare le prestazioni poste a base di gara fino alla concorrenza in aumento o in diminuzione del 35% per ciascun ramo assicurativo.

L'attivazione di tali opzioni è conseguente alla regolazione dei premi assicurativi che comporta la corresponsione di un maggiore o minore introito per il Broker, che viene retribuito tramite trattenuta della corrispondente provvigione sul premio assicurativo pagato.

Il broker ove, a seguito della scadenza del contratto ovvero a seguito di revoca del medesimo, non ottenesse il nuovo affidamento del servizio, dovrà consentire ogni più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker o dell'amministrazione stessa, anche trasmettendogli ogni documentazione, statistica, informazione e/o notizia rendendole disponibili sia informato digitale che cartaceo.

ART. 5 – VALORE DEL CONTRATTO E RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

Al fine di stabilire il valore stimato dell'affidamento si riepilogano i premi annui in atto per le assicurazioni dei rischi della Provincia di Arezzo:

Descrizione lotto	Premio Lordo annuo in €	Premio annuo Imponibile in €	Importo annuo provvigioni stimato in €	Scadenza	
Difesa Penale	€ 11.557,99	€ 9.532,26	€ 953,23	30.04.2025	oltre
RCA	€ 48.720,58	€ 41.210,57	€ 2.060,53	30.04.2025	oltre proroga
RC Patrimoniale	€ 7.190,00	€ 5.881,39	€ 588,14	30.04.2025	oltre proroga
Incendio All Risks	€ 61.383,00	€ 50.211,04	€ 5.021,10	30.04.2025	oltre proroga
Infortuni cumulativa	€ 4.302,00	€ 4.197,07	€ 419,71	30.04.2025	oltre proroga
RCT/O	€ 64.799,00	€ 53.005,32	€ 5.300,53	30.04.2025	oltre proroga
Totale annuo importo provvigioni			€ 14.343,24		

Il valore complessivo dell'appalto a base di gara, viene quindi quantificato presuntivamente calcolando una provvigione del 5% per il contratto RCA, e del 10% per gli altri contratti, in **€.71.716,18** (Eurosettantunosestecentesedici/18), **comprensivo dell'eventuale opzione di proroga, come di seguito indicato:**

- Valore triennale dell'appalto – 36 mesi (1/2/2025-31/01/2028) per **€ 43.029,71** (Euro quarantatremilaventinove/71);
- Valore opzione di proroga del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del Codice per 24 mesi **€ 28.686,47** (euro ventottomilaseicentoottantasei/47)

In virtù della peculiare modalità di remunerazione del Broker, il suddetto valore complessivo è stimato ai soli fini dell'individuazione della disciplina e delle procedure in materia di appalti e servizi e dell'assegnazione del CIG.

ART. 6 - CORRISPETTIVI

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente. Il Servizio del Broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei Premi Assicurativi imponibili, limitatamente ai Contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico ed in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi. Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze, oppure non si produca un buon esito delle procedure di affidamento.

La percentuale di provvigione prevista per il Broker nella Gara per l'affidamento di detto Servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di Gara per l'affidamento dei Contratti Assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

ART. 7 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei Premi relativi ai Contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto della Provincia di Arezzo, nei termini e nelle modalità convenuti con la Compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza e di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia Assicuratrice, fanno fede esclusivamente le evidenze contabili della Provincia di Arezzo, e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Provincia stessa.

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio all'art. 118 del D.Lgs. n. 209/2005 ed al Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006, in quanto compatibili.

ART. 8 – REFERENTE DEL BROKER E COMUNICAZIONI

Il Broker si impegna a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata formazione ed esperienza lavorativa, quale Referente Unico dell'Ente per il Servizio oggetto del presente Capitolato.

Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del Servizio, dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, recandosi – se richiesto - presso la sede di quest'ultimo.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del Referente, le fasce orarie di

presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del Referente in assenza di quest'ultimo.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, se ed in quanto imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Il risarcimento è garantito dalla Polizza di Assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come prescritto dal D.Lgs. n. 209/2005, e s.m.i., che dovrà essere depositata in atti, e dal Fondo di Garanzia di cui all'art. 115 del medesimo Decreto Legislativo certificato da CONSAP.

Detta Polizza, così come l'adesione al Fondo di Garanzia, dovranno essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, titolata "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*".

A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 7 della già menzionata normativa, i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo 3 dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONI DEL CONTRATTO

Data la tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del Servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del Contratto.

È fatto assoluto divieto al Broker aggiudicatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 12 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il Broker risultasse inadempiente nella prestazione del Servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente Capitolato Speciale, nel Disciplinare e nell'Offerta presentata, sarà facoltà dell'Ente risolvere unilateralmente, senza alcun onere, in qualsiasi momento, il Contratto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previo invio di comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

La risoluzione del Contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito inviate al Broker a mezzo PEC, alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei Mediatori di Assicurazione, venga meno la copertura assicurativa e garanzia, di cui al precedente Art. 10, e nel caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, dichiarati nei confronti del Broker.

La risoluzione del contratto darà diritto all'escussione della Cauzione definitiva da parte dell'Ente appaltante ed alla richiesta di eventuali maggiori danni.

ART. 13 - CONTROLLO DEI REQUISITI

Il contratto è subordinato alla verifica, in capo al Broker, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del Codice come indicato nelle dichiarazioni sostitutive presentate.

Laddove si verificchi, nel corso dell'esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, il broker decade dall'affidamento con effetto retroattivo.

Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente nell'esecuzione del contratto fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

ART. 14 - GARANZIA DEFINITIVA

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall'art.106 del D.Lgs. n. 36/2023. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni cagionati e l'applicazione delle penali, il broker aggiudicatario del servizio dovrà costituire, nei termini richiesti dall'Amministrazione, una garanzia definitiva ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la

rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva sarà svincolata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e comporta l'acquisizione, da parte della Provincia di Arezzo della cauzione provvisoria ulteriormente all'applicazione delle sanzioni di legge e con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del servizio.

ART. 15 – FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le eventuali variazioni nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere trasmessi all'Ente.

L'Ente ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, anche laddove superassero il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza il diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti della Provincia di Arezzo

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 16 – SPESE ED ACCESSORI

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese ed oneri necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica secondo le norme vigenti, mediante scrittura privata

ART. 17 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005(Codice delle Assicurazioni private) per

la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

ART. 18 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, divergenze o vertenze inerenti all'esecuzione o all'interpretazione del presente contratto, qualora non sia fattibile comporre in accordo tra le parti, sarà competente il Foro di Arezzo.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e della normativa in materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Arezzo; Responsabile pro tempore della protezione dei dati personali (DPO) della Provincia di Arezzo –per ESSETI SERVIZI TELEMATICI S.R.L., è l'Avv. Flavio Corsinovi; e-mail: dpo_arezzo@essetiweb.it.

Si precisa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio e necessario per la sottoscrizione del contratto e la successiva gestione del rapporto contrattuale.

Il trattamento dei dati personali conferiti sarà realizzato in forma informatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti atti a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati non saranno diffusi.

Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. All'appaltatore sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In merito all'esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi alla Provincia di Arezzo, in qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto sopraindicati. L'appaltatore ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it).